

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 449

Protocollo d'Intesa del 18 DICEMBRE 2007 per gli interventi di bonifica del SIN di Brindisi. FSC 2014-2020 - Approvazione bozza Accordo di Programma. Disposizioni varie.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, confermata dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, e dal Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue l'Assessore Capone:

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", all'articolo 1 è stata disciplinata la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Con l'articolo 1, comma 4, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono stati individuati tra i siti di bonifica di interesse nazionale quello di "Brindisi";

Con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 10 gennaio 2000, è stato perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brindisi";

L'area del SIN di Brindisi può essere schematicamente suddivisa nelle seguenti sub aree:

- Polo chimico: area più orientale su cui insistono le attività industriali del comparto petrolchimico;
- Polo energetico: area centro settentrionale, definita dalla centrale Edipower di Brindisi Nord e dall'asse attrezzato, pertinente alla Centrale di Brindisi Sud, che si sviluppa lungo un asse orientato nord — sud di circa 12 km;
- Agglomerato industriale: area suddivisa, dalle destinazioni urbanistiche, in 4 ambiti: zone produttive, zone produttivo- logistiche, zone a servizi e zone verdi. Sull'area sono presenti attività produttive e commerciali, in genere insediate in fabbricati industriali;
- Aree agricole: aree ricadenti nel settore meridionale del SIN di Brindisi, nella zona con destinazione d'uso agricola;

Con l'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi", sottoscritto il 18 dicembre 2007 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), Commissario di Governo per l'Emergenza Ambientale, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Autorità Portuale di Brindisi, sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi" riguardanti:

- Messa in sicurezza e bonifica delle acque di Falda;
- Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;
- Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati
- Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere.

Il suddetto l'Accordo di Programma dell'importo complessivo pari a € 140.890.000,00, per l'attuazione dell'intervento prioritario "Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda", ha previsto un fabbisogno finanziario € 135.150.000,00 le cui fonti sono indicate nella tabella seguente:

TABELLA 1		
Fonti finanziarie		Importo (C)
1	Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale (Quota parte delle risorse assentite e disponibili del D.M. 468/2001)	5.000.000,00

2	Risorse rinvenienti dalle prime transazioni (Risorse programmatiche)	15.150.000,00
3	Risorse programmatiche della Regione Puglia (Fondi CIPE/FAS)	65.000.000,00
4	Risorse programmatiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Programmazione Unitaria 2007/2013 — Fondi FAS)	50.000.000,00
TOTALE		135.150.000,00

CONSIDERATO che l'importo di € 65.000.000,00 sulle risorse programmatiche della Regione Puglia (Punto 3 della Tabella sopra descritta), a valere sui fondi FAS/FSC annualità 2007/2013, è stato rideterminato in € 40.000.000,00, risorse assegnate alla Regione Puglia dalla Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87, per l'intervento "Attuazione interventi programmatici previsti nell'A.d.P. di Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nel SIN Brindisi";

CONSIDERATO che la Regione, attesa l'elevata compromissione ambientale dell'area Micorosa, ha manifestato la volontà di avviare, a valere sulle suddette risorse assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87, prioritaria mente agli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda, con particolare riferimento al sito ex Micorosa;

DATO ATTO che le risorse programmatiche (Programmazione Unitaria 2007-2013 — Fondi FAS) del MATTM previste nell'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007 (Punto 4 della Tabella 2), pari a € 50.000.000,00, sono state interamente definanziate con la delibera CIPE del 6 marzo 2009 a seguito della riprogrammazione delle risorse FAS disposta dall'art. 6-quinquies della Legge 133/2008, e pertanto non sono più disponibili;

RILEVATO che, rispetto alle risorse di cui alle transazioni (Punto 2 della Tabella), il MATTM riferisce che ad oggi sono state sottoscritte transazioni per un importo complessivo di € 55.422.617,13, di cui € 36.078.611,81 già versati dalle Aziende;

RILEVATO che con la nota prot. 12608 del 18 febbraio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) ha comunicato al MATTM (l'indisponibilità, delle risorse stanziare negli esercizi finanziari 2011 e 2012, che per il S.I.N. di Brindisi ammontano ad un importo complessivo di € 24.421.433,64;

ATTESO pertanto che le risorse di cui alle transazioni del S.I.N. di Brindisi allo stato riassegnate dal MEF al MATTM e già trasferite alla Regione ammontano a € 11.288.846,84;

CONSIDERATO che rispetto alle predette risorse, allo stato risultano impegnati € 499.961,98 per l'esecuzione delle indagini integrative richieste in sede di Tavolo tecnico ministeriale volte a valutare lo stato di contaminazione delle acque sotterranee sull'intera superficie dei SIN di Brindisi di cui al II° Atto Integrativo (3 novembre 2011) alla Convenzione del 9 aprile 2008 sottoscritta tra il MATTM, il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale, la Regione Puglia e la Sogesid S.p.A.;

VISTA la nota prot. 11074 del 07.02.2014, con la quale il comune di Brindisi, al fine di consentire il completamento dell'intervento di bonifica dell'area di Micorosa, finanziato a valere sulla Delibera CIPE n. 87/2012, pari a € 40.000.000,00, ha richiesto al MATTM un contributo aggiuntivo;

RILEVATO che il MATTM ha accolto la richiesta del comune di Brindisi integrando il finanziamento di € 8.135.859,43 a valere sulle risorse rinvenienti dalla sottoscrizione delle transazioni così come previsto dall'art. 9 dell'Accordo di Programma, già trasferite alla Regione;

CONSIDERATO che le risorse di cui alle transazioni, allo stato non ancora disciplinate, ammontano a € 2.653.025,43 (€11.288.846,84-€499.961,98-€8.135.859,43) oltre quelle ancora non disponibili pari a € 19.712.336,65 (come differenza tra € 55.422.617,13 - € 24.421.433,64 - € 11.288.846,84), le stesse saranno destinate al finanziamento di specifici interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, individuati e condivisi con il territorio il MATTM e la Regione, e disciplinate in un successivo Atto;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 12 della Legge 27.12.2013, n. 147, che ha assegnato "... 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi";

VISTE le schede tecniche di intervento proposte dal Comune, dalla Provincia, dall'ARPA - DAP di Brindisi, dalla ASL Brindisi e dal Consorzio ASI, approvate e condivise dal MATTM e dalla Regione;

VISTA la Delibera CIPE n. 66 del 06.08.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 295 del 19.12.2015 che ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'assegnazione definitiva di 25 milioni di euro al MATTM, a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014 — 2020, per l'attuazione dell'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007 per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del SIN di Brindisi ed in particolare dei seguenti 4 interventi:

TABELLA 2 - Interventi finanziati con risorse della Delibera CIPE n. 66 del 06.08.2015		
Titolo interventi finanziati		Costo intervento (€)
1	Analisi di rischio sito specifica (propedeutica alla bonifica degli hot spots dei Piani di 22 lotti e 7 aree)	1.959.730,04
2	Caratterizzazione del villaggio residenziale San Pietro	306.200,00
3	Messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Costa Morena, compreso impianto per il trattamento delle acque di falda	13.969.700,00
4	Messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Fiume Grande, compreso impianto per il trattamento delle acque di falda	8.764.369,96
TOTALE		25.000.000,00

CONSIDERATO che il Comune di Brindisi è soggetto attuatore degli interventi di cui alla tabella precedente e che, per l'attuazione degli stessi e secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007, potrà avvalersi di un soggetto pubblico esterno, previa stipulazione di apposita Convenzione;

Alla luce di quanto sopra riportato, sorge l'esigenza sia di rimodulare il quadro tecnico/finanziario previsto nell'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi" del 18 dicembre 2007, operando un aggiornamento delle fonti di finanziamento concesse (Tabella 3), sia ricostruire il quadro degli interventi attivati con le suddette risorse (Tabella 4), come meglio rappresentato nelle tabelle seguenti:

TABELLA 3 - Accordo di programma rimodulato	
Fonti finanziarie	Importo (€)

1	Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale (Quota parte delle risorse assentite e disponibili del D.M. 468/2001)	5.744.218,69
2	Risorse rinvenienti dalle prime transazioni (Risorse programmatiche)	11.288.846,84
3	Risorse programmatiche della Regione Puglia (Fondi CIPE/FFSC 2007-2013)	40.000.000,00
4	Risorse programmatiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Programmazione Unitaria 2007/2013 — Fondi FAS)	0,00
5	Programmazione FSC 2014-2020 risorse programmazione unitaria fondi FSC 2014-20120	25.000.000,00
TOTALE		82.033.065,53

TABELLA 4 - Interventi e risorse rideterminati nell'Accordo di Programma rimodulativo

Titolo interventi finanziati		Costo intervento (€)	Fonti finanziarie	Importo (€)
A	Redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera e Progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera.	1.839.169,48	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	1.839.169,48
B	Progettazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda della banchina di S. Apollinare mediante barriera fisica integrata da un sistema di drenaggio ubicato a monte idrogeologico della barriera medesima e successivo trattamento in un idoneo impianto dedicato (TAF).	165.011,19	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	165.011,19
C	Indagini integrative richieste dalla Segreteria Tecnica volte a valutare i quantitativi di acque da trattare in relazione alle caratteristiche idrauliche del sottosuolo ed allo stato di contaminazione delle acque sotterranee sull'intera superficie del SIN di Brindisi.	1.000.000,00	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	500.038,02
			Risorse rinvenienti dalle transazioni	499.961,98
D	Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili inclusi nella perimetrazione del sito.	240.000,00	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	240.000,00
E	Definizione dei valori di fondo naturale delle aree e Completamento del 40% della caratterizzazione delle aree a terre del sito di bonifica di Brindisi.	3.000.000,00	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	3.000.000,00
F	Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Progetto definitivo — 1° stralcio funzionale — Area Micorosa.	48.135.859,43	Delibera CIPE n. 87/2012	40.000.000,00
			Risorse transazioni	8.135.859,43
G	Interventi di cui alle Risorse MATTM (Programmazione Unitaria 2014/2020)	25.000.000,00	Risorse MATTM programmazione FSC 2014-2020	25.000.000,00
H	Interventi ancora da definire	2.653.025,43	Risorse transazioni (€11.288.846,84- €499.961,98 - €8.135.859,43)	2.653.025,43
TOTALE		82.033.065,53		82.033.065,53

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Puglia, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16 febbraio 2000, con cui sono stati individuati i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordo di Programma Quadro;

RILEVATO quanto sopra descritto, si propone alla Giunta regionale:

- di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi - rimodulativo dell'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN Brindisi del 18 dicembre 2007 — allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di nominare il Dirigente della Sezione Attuazione del Programma — dott. Pasquale Orlando, quale Responsabile Unico delle Parti (RUPA) con funzioni di vigilanza sull'attuazione delle competenze della Parte rappresentata nell'Accordo;
- di individuare il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA) il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica — Ing. Giovanni Scannicchio con funzioni di coordinamento sulla complessiva attuazione dello stesso;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica — Ing. Giovanni Scannicchio alla stipula dell'Accordo di Programma Quadro ad apportare al documento le modifiche che si riterranno eventualmente opportune;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.e integrazioni UPB 9.5.1

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'articolo 4, co. IV, lett. a) e d), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore Capone relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/2001.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore allo Sviluppo economico
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione dell'Assessore allo Sviluppo economico, avv. Loredana Capone, che qui s'intende integralmente riportata;

- di approvare lo schema di APQ “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi” - rimodulativo dell’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi del 18 dicembre 2007 — allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di nominare il Dirigente della Sezione Attuazione del Programma — dott. Pasquale Orlando, quale Responsabile Unico delle Parti (RUPA) con funzioni di vigilanza sull’attuazione ai sensi dell’art. 10;
- di individuare il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA) il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica — Ing. Giovanni Scannicchio, con funzioni di coordinamento sulla complessiva attuazione dello stesso ai sensi dell’art. 11;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica — Ing. Giovanni Scannicchio, alla sottoscrizione dell’APQ “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi e, ad apportare al documento le modifiche che si riterranno eventualmente opportune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A

Il presente allegato è formato
da n° VENTICINQUE fasciate



*Agenzia per la Coesione Territoriale
Art.10, comma10, d.l. 31 agosto 2013, n.101,
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)



Regione Puglia



Comune di Brindisi

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020

Accordo di Programma Quadro

***per la definizione degli interventi
di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese
nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi"***

***rimodulativo dell'Accordo di Programma per la definizione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese
nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi" del 18.12.2007***

Roma,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO in particolare l’art. 15, comma 2-bis (così come modificato dall’art. 6, comma 5, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9) riguardante l’obbligo della firma digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

x
2



VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica), che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 "Codice unico di progetto investimenti pubblici", che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", che all'articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale quello di "Brindisi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 10 gennaio 2000, con il quale è stato perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brindisi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", che ha previsto uno stanziamento di risorse per il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brindisi" pari a € 21.906.290,84;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma Quadro oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

VISTO l'articolo 313, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 che "Nel caso di danno provato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ... invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio";

VISTI, in particolare, gli artt. 192, comma 3, 244 e 312 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia territorialmente competente l'individuazione dei responsabili della contaminazione e

2
3



prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;

VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che per l'accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e l'acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa quantificazione è necessario avvalersi degli Enti territoriali, tenuto conto delle prescrizioni di legge che attribuiscono agli stessi tali funzioni e che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha Uffici periferici per svolgere tali indagini di fatto;

CONSIDERATO che tale accertamento va espletato dagli Enti territorialmente competenti anche in funzione di quanto disposto dal sopra richiamato articolo 313, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'art. 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020

54



del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTO l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO, in particolare, che la lettera d) del richiamato art. 1, comma 703, della legge 190/2014, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l'Autorità politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

CONSIDERATO che ai sensi della lettera i) del richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni del CIPE al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

CONSIDERATO che gli Accordi di Programma Quadro devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modifiche, in legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67";

15



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 luglio 2014, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19.01.2015, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTA legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, recante “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli;

VISTO il decreto del presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione di Alta Organizzazione” pubblicato sul BURP del 3 agosto 2015 n. 109;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 con cui è stato adottato il modello di Alta organizzazione;

VISTO l’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Brindisi”, sottoscritto il 18.12.2007 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l’Emergenza Ambientale, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Autorità Portuale di Brindisi, registrato alla Corte dei Conti il 01.04.2008 (Reg. N. 2, Fog. 214);

CONSIDERATO che il predetto Accordo di Programma ha previsto un programma di interventi per un costo complessivo di € 140.890.000,00, come specificato nella tabella seguente:

86



TABELLA 1 – Interventi previsti nell’Accordo di Programma del 18.12.2007		
Interventi finanziati		Costo intervento (€)
A	“Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera”	150.000,00
B	“Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera”	135.000.000,00
C	“Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili”	240.000,00
D	“Completamento della caratterizzazione delle aree a terra del sito di bonifica di Brindisi”	5.000.000,00
E	“Fase 1) Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell’area marina portuale inclusa nel Sito di Interesse Nazionale” “Fase 2) Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell’area marino costiera inclusa nel Sito di Interesse Nazionale”	500.000,00
F	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell’area marino costiera inclusa nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale	Importo dipendente dalla realizzazione delle attività di caratterizzazione in corso ad opera del Commissario Delegato della Regione Puglia
TOTALE		140.890.000,00

CONSIDERATO che rispetto al suddetto programma di interventi l’Accordo di Programma del 18.12.2007 ha previsto un fabbisogno finanziario di € 135.150.000,00 per la copertura dell’intervento prioritario di “Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda” (Interventi A e B della precedente Tabella 1), assicurato dalle fonti finanziarie specificate nella tabella seguente:

TABELLA 2 – Fonti finanziarie previste nell’Accordo di Programma del 18.12.2007		
Fonti finanziarie		Importo (€)
1	Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale (Quota parte delle risorse assentite e disponibili del D.M. 468/2001)	5.000.000,00
2	Risorse rinvenienti dalle prime transazioni (Risorse programmatiche)	15.150.000,00
3	Risorse programmatiche della Regione Puglia (Fondi CIPE/FAS)	65.000.000,00
4	Risorse programmatiche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Programmazione Unitaria 2007/2013 – Fondi FAS)	50.000.000,00
TOTALE		135.150.000,00

CONSIDERATO che successivamente alla stipula del citato Accordo di Programma del 18.12.2007 a valere sul Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale (Punto 1 della Tabella 2), a fronte di uno stanziamento complessivo di € 21.906.290,84 per il Sito di Interesse Nazionale di “Brindisi”, l’ex Commissario di Governo per l’emergenza ambientale ha impegnato un importo di € 5.744.218,69, quindi superiore rispetto ai € 5.000.000,00 previsti nel citato Accordo di Programma del 18.12.2007;

5/4



CONSIDERATO che le predette risorse del Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale, pari a € 5.744.218,69, sono state stanziare per la sottoscrizione delle seguenti Convenzioni attuative e, pertanto, allo stato non risultano più disponibili:

- 1) Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Regione Puglia e Sogesid S.p.A. del 09.04.2008 per un importo di € **1.839.169,48** per gli interventi di "Redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera" e di "Progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera". Tale Convenzione prevedeva interventi per un costo stimato di € 2.150.000,00, che in sede di attuazione è stato rideterminato in € 1.839.169,48. Le economie generate, pari a € 310.830,52, sono state utilizzate per la copertura finanziaria del II° Atto Integrativo alla Convenzione del 09.04.2008 sottoscritto il 03.11.2011 (riportato al successivo punto 3);
- 2) I° Atto Integrativo alla Convenzione del 09.04.2008 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Regione Puglia e Sogesid S.p.A. del 31.12.2008 per un importo di € **165.011,19** per gli interventi di "Progettazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda della banchina di S. Apollinare mediante barriera fisica integrata da un sistema di drenaggio ubicato a monte idrogeologico della barriera medesima e successivo trattamento in un idoneo impianto dedicato (TAF)". Tale Atto Integrativo prevedeva interventi per un costo stimato di € 400.000,00, che in sede di attuazione è stato rideterminato in € 165.011,19. Le economie generate, pari a € 234.988,81, sono state utilizzate per la copertura finanziaria del II° Atto Integrativo alla Convenzione del 09.04.2008 sottoscritto il 03.11.2011 (riportato al successivo punto 3);
- 3) II° Atto Integrativo alla Convenzione del 09.04.2008 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Regione Puglia e Sogesid S.p.A. del 03.11.2011 per un importo di € 1.000.000,00, di cui € **500.038,02** con risorse di cui al Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale (ovvero parte delle economie residue della Convenzione del 09.04.2008 e del I° Atto Integrativo del 31.12.2008, pari complessivamente a € 545.819,33) e € 499.961,98 con risorse rinvenienti dalle transazioni (come meglio esplicitato nelle successive premesse) per l'intervento di "Indagini integrative richieste dalla Segreteria Tecnica volte a valutare i quantitativi di acque da trattare in relazione alle caratteristiche idrauliche del sottosuolo ed allo stato di contaminazione delle acque sotterranee sull'intera superficie del SIN di Brindisi";
- 4) Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Regione Puglia e ICRAM (ora ISPRA) del 19.06.2008 per un importo di € **240.000,00** per l'intervento di "Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili inclusi nella perimetrazione del sito";
- 5) Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Regione Puglia e ARPA Puglia del 29.07.2008 per un importo di € **3.000.000,00** per gli interventi di "Definizione dei valori di fondo naturale delle aree" e di "Completamento del 40% della caratterizzazione delle aree a terre del sito di bonifica di Brindisi";

CONSIDERATO che, rispetto alle risorse rinvenienti dalle transazioni (Punto 2 della Tabella 2), ad oggi sono state sottoscritte transazioni per un importo complessivo di € 55.422.617,13, di cui € 36.078.611,81 già versati dalle Aziende;

8



VISTA la nota prot. 12608 del 18 febbraio 2013, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'indisponibilità, tra l'altro, delle risorse stanziare negli esercizi finanziari 2011 e 2012, che per il Sito di Interesse Nazionale di Brindisi ammontano ad un importo complessivo di € 24.421.433,64;

ATTESO che le risorse rinvenienti dalle transazioni allo stato riassegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul pertinente capitolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ammontano per il Sito di Interesse Nazionale di Brindisi a € 11.288.846,84;

CONSIDERATO che le predette risorse, pari a € 11.288.846,84, sono state trasferite alla Regione Puglia con i seguenti decreti: € 499.961,98 con D.D. prot. 1400 del 28.04.2011; € 815.859,43 con D.D. prot. 5231 del 03.09.2014; € 307.526,10 con D.D. prot. 5232 del 03.09.2014; € 2.095.499,33 con D.D. prot. 5481 del 24.11.2014; € 7.320.000,00 con D.D. prot. 5484 del 24.11.2014; € 250.000,00 con D.D. prot. 118 del 07.04.2015;

CONSIDERATO che rispetto alle predette risorse, pari a € 11.288.846,84, allo stato risultano impegnati € 499.961,98 per il finanziamento del II° Atto Integrativo alla Convenzione del 09.04.2008 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Regione Puglia e Sogesid S.p.A. del 03.11.2011 e € 8.135.859,43 per la copertura finanziaria del progetto "Primo stralcio funzionale - Area Micorosa" (come meglio esplicitato nelle successive premesse);

CONSIDERATO che le risorse rinvenienti dalle transazioni allo stato non ancora disciplinate, pari a € 2.653.025,43 (come differenza tra € 11.288.846,84 - € 499.961,98 - € 8.135.859,43) e quelle che saranno trasferite alla Regione Puglia, pari a € 19.712.336,65 (come differenza tra € 55.422.617,13 - € 24.421.433,64 - € 11.288.846,84), subordinatamente ai versamenti da parte delle Aziende che hanno sottoscritto atti transattivi ed alla successiva riassegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, saranno destinate al finanziamento di specifici interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, che saranno individuati e disciplinati in un successivo Atto da stipulare tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia e il Comune di Brindisi;

CONSIDERATO che l'importo di € 65.000.000,00 di risorse programmatiche della Regione Puglia (Punto 3 della Tabella 2), previste nell'Accordo di Programma del 18.12.2007, è stato rideterminato in € 40.000.000,00, quali risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 assegnate alla Regione Puglia dalla Delibera CIPE 03.08.2012, n. 87, per l'intervento "Attuazione interventi programmatici previsti nell'AdP Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nel SIN Brindisi";

VISTA la nota prot. 8449 del 20.12.2012, con la quale la Regione Puglia ha manifestato la volontà di avviare gli interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica della falda, con particolare riferimento al sito di Micorosa, a valere sulle suddette risorse assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87;

CONSIDERATO che l'intervento di Messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi in area ex Micorosa, si inserisce in un contesto di forte contaminazione, con caratteristiche analoghe, anche nelle aree esterne di proprietà di Syndial S.p.A. e nelle aree interne al Multisocietario;

CONSIDERATA l'elevata compromissione ambientale del suddetto sito, già oggetto di finanziamenti da parte della Regione Puglia per interventi di caratterizzazione ambientale, dalla quale sono emersi livelli di contaminazione della falda estremamente preoccupanti, per tipologia e concentrazione degli inquinanti;

VISTA la successiva nota prot. 9511 del 04.02.2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della



Tutela del Territorio e del Mare ha condiviso la suddetta proposta regionale di intervenire prioritariamente nell'area Micorosa, che rappresenta, all'interno del SIN di Brindisi, una delle aree maggiormente contaminate nel suolo e nelle acque di falda e, pertanto, costituisce una sorgente attiva di contaminazione verso il bersaglio rappresentato dal mare;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" sottoscritto il 16.07.2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, che ha disciplinato, tra l'altro, il citato finanziamento di € 40.000.000,00 per l'intervento "Attuazione interventi programmatici previsti nell'AdP Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nel SIN Brindisi";

CONSIDERATO che l'Allegato 2 al citato all'Accordo di Programma Quadro relativo agli "Interventi non immediatamente cantierabili" individua il Comune di Brindisi quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda nel SIN di "Brindisi" e la Sogesid S.p.A. quale responsabile della progettazione definitiva del suddetto intervento;

VISTA la Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Puglia, Comune di Brindisi e Sogesid S.p.A. del 04.12.2013, per un importo di € 2.559.944,52 a valere sulle risorse della predetta Delibera CIPE n. 87/2012, finalizzata ad affidare alla medesima Società la redazione della progettazione definitiva di messa in sicurezza e bonifica dell'area in questione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la direzione dei lavori e di affidare l'attuazione dell'intervento al Comune di Brindisi in qualità di stazione appaltante;

VISTO il progetto "Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Progetto definitivo - 1° stralcio funzionale - Area Micorosa", elaborato dalla Sogesid in attuazione della predetta Convenzione e trasmesso con nota prot. 5257 del 18.10.2013, e la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 5381 del 25.10.2013;

VISTA la Conferenza dei Servizi Decisoria del 29.10.2013 che ha dichiarato approvabile, con prescrizioni, il predetto progetto "Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Progetto definitivo - 1° stralcio funzionale - Area Micorosa";

CONSIDERATO la citata Conferenza dei Servizi Decisoria del 29.10.2013 che ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, anche il "Progetto Operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle "Aree esterne" Syndial", trasmesso dalla Syndial con nota prot. 163/2013 del 14.10.2013, che si integra al suddetto progetto elaborato dalla Sogesid ai fini della completa messa in sicurezza dell'area Micorosa;

CONSIDERATO che i due progetti elaborati da Sogesid e Syndial devono essere realizzati in modo coordinato e congiunto e per tale ragione la predetta Conferenza dei Servizi Decisoria del 29.10.2013 ha richiesto che entrambi i soggetti presentino un protocollo finalizzato al coordinamento tecnico in fase esecutiva di entrambi i progetti e all'uniformità di collaudo di tutta l'opera;

VISTA la nota prot. 11074 del 07.02.2014, con la quale il Comune di Brindisi ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un contributo aggiuntivo, rispetto alle risorse (€ 40.000.000,00) stanziata dalla Delibera CIPE n. 87/2012, al fine di consentire il completamento dell'intervento di bonifica dell'area di Micorosa;

VISTA la successiva nota prot. 0005270 del 17.02.2014, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha accordato un finanziamento aggiuntivo di € 8.135.859,43 a valere sulle risorse rinvenienti dalle transazioni;

10



VISTO l'Accordo Procedimentale di Programma tra il Comune di Brindisi, la Regione e Syndial S.p.A. stipulato in data 26 marzo 2014, con cui sono stati definiti gli interventi da realizzare e il Cronoprogramma delle attività;

VISTO il Progetto Generale Unitario, redatto nel settembre 2014, che comprende tutti gli interventi previsti nei due progetti, sia quello pubblico redatto dalla Sogesid S.p.A. che quello privato redatto da Syndial S.p.A., che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di messa in sicurezza permanente e bonifica del sito attraverso il marginamento fisico dell'intera area contaminata, l'impermeabilizzazione superficiale del corpo rifiuti, la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda emunte e lo spostamento del Canale Pandi all'esterno dell'area contaminata;

CONSIDERATO che le risorse programmatiche (Programmazione Unitaria 2007-2013 – Fondi FAS) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previste nell'Accordo di Programma del 18.12.2007 (Punto 4 della Tabella 2), pari a € 50.000.000,00, sono state interamente definanziate con delibera CIPE del 6 marzo 2009 a seguito della riprogrammazione delle risorse FAS disposta dall'art. 6-quinquies della Legge 133/2008, e, quindi, non più disponibili;

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di rimodulare il quadro tecnico/finanziario previsto nell'Accordo di Programma del 18.12.2007, operando un aggiornamento delle fonti di finanziamento concesse, come esplicitato nella tabella seguente:

TABELLA 3 – Interventi e risorse rideterminati nel presente Accordo di Programma				
Interventi finanziati		Costo intervento (€)	Fonti finanziarie	Importo (€)
A	“Redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera” e “Progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera”	1.839.169,48	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	1.839.169,48
B	“Progettazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda della banchina di S. Apollinare mediante barriera fisica integrata da un sistema di drenaggio ubicato a monte idrogeologico della barriera medesima e successivo trattamento in un idoneo impianto dedicato (TAF)”	165.011,19	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	165.011,19
C	“Indagini integrative richieste dalla Segreteria Tecnica volte a valutare i quantitativi di acque da trattare in relazione alle caratteristiche idrauliche del sottosuolo ed allo stato di contaminazione delle acque sotterranee sull'intera superficie del SIN di Brindisi”	1.000.000,00	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	500.038,02
			Risorse rinvenienti dalle transazioni	499.961,98
D	“Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili inclusi nella perimetrazione del sito”	240.000,00	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	240.000,00
E	“Definizione dei valori di fondo naturale delle aree” e “Completamento del 40% della caratterizzazione delle aree a terre del sito di bonifica di Brindisi”	3.000.000,00	Programma Nazionale di Bonifica (D.M. 468/2001)	3.000.000,00
F	“Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Progetto definitivo – 1° stralcio funzionale – Area Micorosa”	48.135.859,43	Delibera CIPE n. 87/2012	40.000.000,00
			Risorse rinvenienti dalle transazioni	8.135.859,43
TOTALE		54.380.040,10		54.380.040,10

ll



VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 12 della Legge 27.12.2013, n. 147, che ha assegnato "... 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi";

VISTA la Delibera CIPE n. 66 del 06.08.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 295 del 19.12.2015 che ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'assegnazione definitiva di 25 milioni di euro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014 – 2020, per l'attuazione dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007 concernente la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi ed in particolare dei seguenti 4 interventi:

TABELLA 4 – Interventi finanziati con risorse della Delibera CIPE n. 66 del 06.08.2015		
Interventi finanziati		Costo intervento (€)
1	Analisi di rischio sito specifica	1.959.730,04
2	Caratterizzazione del villaggio residenziale San Pietro	306.200,00
3	Messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Costa Morena, compreso impianto per il trattamento delle acque di falda	13.969.700,00
4	Messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Fiume Grande, compreso impianto per il trattamento delle acque di falda	8.764.369,96
TOTALE		25.000.000,00

ATTESA, pertanto, la necessità di disciplinare nel presente Accordo di Programma Quadro le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione stanziare con la predetta Delibera CIPE n. 66 del 06.08.2015, pari a € 25.000.000,00;

RITENUTO di dover condizionare il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 2 all'approvazione tecnica degli stessi, in base alla normativa di settore;

VISTO il D.P.C.M. del 10 novembre 2015, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 10.12.2015, reg. n.1., fog. 3570 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque a decorrere dal 10 dicembre 2015;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Puglia, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16 febbraio 2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordo di Programma Quadro;

1/12



CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

Tutto ciò premesso

L'Agenzia per la Coesione Territoriale

Art.10, comma10, d.L. 31agosto2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La Regione Puglia

Il Comune di Brindisi

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili, corredato di:
 - 2.a Relazioni sintetiche sugli interventi non immediatamente cantierabili;
 - 2.b Schede riferite agli interventi non immediatamente cantierabili.
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica "Sistema Gestione Progetti" ovvero "SGP".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:

12/13



- a) per “Accordo”, il presente Accordo di Programma quadro, avente ad oggetto interventi per la bonifica del SIN di Brindisi;
- b) per “Agenzia”, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ai sensi dell’art.10 del decreto legge 31/8/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n.125;
- c) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- d) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- e) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- f) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara o per i quali è in fase di elaborazione la progettazione da porre a base di gara;
- g) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e Sistema Gestione Progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, rispettivamente, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- h) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- i) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilata in SGP che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- j) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione Puglia, nel presente Accordo è individuato nel Dirigente della Sezione Attuazione del Programma;
- k) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione Puglia, è individuato nel Dirigente della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
- l) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- m) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l’aggiornamento dell’Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Brindisi” del 18.12.2007, di cui alla Tabella 3 delle premesse, nonché la

13/14



disciplina dei nuovi interventi da finanziare con le risorse della Delibera CIPE n. 66/2015, pari a € 25.000.000,00.

2. In particolare, relativamente alle nuove risorse disponibili, il presente Accordo ha ad oggetto:
 - a) la realizzazione degli interventi cantierabili di cui all'allegato 1;
 - b) la progettazione e la successiva realizzazione degli interventi non immediatamente cantierabili, come individuati e disciplinati nell'allegato 2;
3. Gli interventi in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei sottoscrittori, rientrano nell'allegato 1, con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento dello stesso e degli allegati 1.a, 1.b e 1.c.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
2. Nell'allegato 1.a "Relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
3. Nell'allegato 1.b "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU.
4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. L'allegato 2 contiene l'elenco degli interventi non cantierabili, il relativo fabbisogno finanziario, nonché la tempistica prevista per la chiusura della progettazione che sia utile a consentire l'espletamento della procedura di gara.
6. L'allegato 2.a contiene le relazioni sintetiche riferite agli interventi non immediatamente cantierabili.
7. L'allegato 2.b contiene le Schede riferite agli interventi non immediatamente cantierabili.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del presente Accordo ammonta a € 25.000.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione stanziate con Delibera CIPE n. 66 del 06.08.2015.
2. Relativamente agli interventi di cui all'allegato 1, la Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:
 - la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

14 15



- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
3. Relativamente agli interventi di cui all'allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, la Regione ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. La procedura di trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla Delibera CIPE n. 66/2015, nei limiti delle assegnazioni di competenza, sarà avviata direttamente dal Servizio di Segreteria del CIPE a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, secondo il profilo temporale riportato nella delibera medesima.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque trasferirà, con propri decreti, le risorse di competenza alla Regione Puglia, nei limiti di disponibilità di cassa;
3. La Regione Puglia trasferisce al soggetto attuatore le risorse di competenza secondo le seguenti modalità:
 - a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette il quadro economico definitivo dell'intervento alla Regione Puglia che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico;
 - b) entro 30 giorni la Regione Puglia previa comunicazione di concreto inizio dei lavori, da parte del soggetto attuatore, anticipa una somma pari al 15%, dell'impegno definitivo assunto per l'intervento;
 - c) erogazioni successive pari al 20% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, verranno eseguite dalla Regione Puglia a favore del soggetto attuatore sulla base di documentazione tecnica amministrativa e giustificativa di spesa che evidenzia l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente;
 - d) il saldo del residuo 5% dell'importo avverrà previa trasmissione da parte del soggetto attuatore della documentazione tecnica amministrativa e giustificativa di spesa finale dell'intervento.

Articolo 7

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 2 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

15/16



- a. L'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati menzionati nell'articolo 4.
- b. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - garantisce lo svolgimento dei procedimenti di competenza finalizzati al rilascio degli atti approvativi dei progetti di bonifica all'interno del SIN di "Brindisi" ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le indicazioni e la tempistica prevista nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza previste nel presente Accordo di Programma.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base delle istruttorie e delle relative conclusioni che saranno assunte dagli Enti territorialmente competenti in merito all'individuazione del soggetto responsabile del danno ambientale, provvederà ad attivare tutte le necessarie azioni volte al recupero delle somme del danno ambientale nonché a dare comunicazione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, così come disposto dall'articolo 313, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.
- c. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare garantisce, altresì, l'esecuzione delle attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1 e 2, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
- d. La Regione Puglia garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate, di cui agli Allegati menzionati nell'art.4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel sistema centrale, di cui all'art. 2; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. Con riferimento alla normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione dovrà valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto dell'accordo con la normativa citata e curare, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.
3. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Puglia garantisce che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti.

/17



4. La Regione Puglia assicura, altresì, in tutte le fasi procedurali, la congruità dei costi degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01 e sulla scorta delle attestazioni rilasciate dai soggetti attuatori.
5. La medesima Regione svolgerà, inoltre, un ruolo di direttiva e di coordinamento a livello locale al fine di agevolare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione e diffida ai responsabili a provvedere; conseguenti comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa l'attività posta in essere dai responsabili diffidati al fine di valutare la possibilità di esercitare l'azione per il recupero delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro nonché dell'eventuale danno ambientale accertato) avvalendosi a tal fine della Provincia di Brindisi territorialmente competente e degli Enti Locali interessati, ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244, 252 e 253 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole Parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
7. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 8

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi

/ 18



inclusi nel presente Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.

3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 9

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla ex Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. All'Agenzia per la Coesione Territoriale competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

18/19



Articolo 10**Responsabile Unico delle Parti**

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 11**Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifica".
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel Sistema informativo di riferimento;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

19/20



Articolo 12

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, individuato dal Soggetto Attuatore, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predisporre la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 13

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento è stato individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

28 u



Articolo 14**Valutazione in itinere ed ex post**

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'Accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12 e lo trasmette all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 15**Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post**

1. Il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative emanate della ex Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 16**Attivazione ed esiti delle verifiche**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;

22



- e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'Agenzia. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 17

Sistema di gestione e controllo dell'APQ

1. La Regione assicura, con i sistemi a propria disposizione, gli adeguati controlli sull'attuazione degli interventi, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità.

Articolo 18

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono, Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.

22 23



6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 19

Interventi in allegato 2 – Sanzioni

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non cantierabili in allegato 2, allorquando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

Articolo 20

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 21

Ritardi e Inadempienze – Provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 22

72



Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicura, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 23**Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le Parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 24**Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 16.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle Parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre Parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 25**Ulteriori interventi**

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità del presente Accordo.

Articolo 26**Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

24/25



2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di Programma Quadro", conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa si intende automaticamente recepita.

Articolo 27

Norme Applicabili

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 e dell'art.11, comma 2, della legge 241/90 al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Roma,

Firmato digitalmente

Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore Generale dell'Agenzia

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque

Dott.ssa Gaia Checcucci

Regione Puglia

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

Ing. Giovanni Scannicchio

Comune di Brindisi

25/26

